

## REGIO DECRETO 27 settembre 1893, n. 557

Che suddivide la Direzione Generale delle Gabelle nel Ministero Finanze in due Direzioni Generali distinte, delle Gabelle e delle Privative. (093U0557)

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Considerando che alla Direzione Generale delle Gabelle, come attualmente e' costituita, affluisce un numero di affari, tanto considerevole e di natura tanto svariata, che il compito di invigilare il corso di tutti e di dirigerne la risoluzione, male puo' essere assunto da un solo funzionario, per quanto solerte, sagace ed assiduo esso sia:

Veduto l'art. 9 del regolamento sull'Amministrazione centrale dello Stato, in data 23 ottobre 1853 n. 1611;

Veduta la legge 12 febbraio 1888 n. 5195;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione Generale delle Gabelle nel Ministero delle Finanze e' divisa in due Direzioni Generali distinte: l'una, denominata «Direzione Generale delle Gabelle», per i servizi delle dogane, dei dazi di consumo, delle tasse di fabbricazione e della guardia di

finanza; l'altra, denominata «Direzione Generale delle Privative», per i servizi dei sali, dei tabacchi e del lotto.

Ciascuna delle dette Direzioni Generali avra' una Ragioneria speciale distinta.

### Art. 2.

Nel ruolo organico del personale del Ministero delle Finanze, sono fatte le seguenti modificazioni:

# a) sono aggiunti:

un posto di direttore generale, collo stipendio di L. 9000;

un posto di direttore capo di ragioneria di 2ª classe, collo stipendio di L. 6000;

## b) e' soppresso:

un posto di capo sezione di ragioneria di 1ª classe, collo stipendio di L. 5000.

### Art. 3.

Nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione provinciale delle Gabelle,

# sono soppressi:

due posti di ispettore superiore di 2ª classe, con lo stipendio di L. 5000.

#### Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addi' 27 settembre 1893.

UMBERTO.

Gagliardo.

Visto, Il Guardasigilli: G. Armo'.